



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Consorzio Libero Comunale di Trapani

DIREZIONE ORGANIZZATIVA XI - TRIBUTI

... ..

OGGETTO: Proroga concessione per l'occupazione di suolo pubblico n. 3 del 18.03.2008 – Ditta B&B SERVICE S.r.l. di Barbera Stefania.

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la domanda della Sig.ra Barbera Stefania, nata a _____ il _____, residente a _____ nella via _____, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 50737 del 19/11/2018, con la quale chiede, nella qualità di rappresentante legale della ditta B&B SERVICE S.r.l. - P. _____, la proroga al 31 dicembre 2020 della concessione di suolo pubblico n. 3 del 18.03.2008 ai sensi dell'art. 1, commi 1180 e 1181, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTO l'art. 1, comma 1180, della legge di bilancio 2018 in base al quale *"Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data"*;

VISTA la risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, avente per oggetto Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni operative in materia di concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l'art. 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTO il parere del Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Castelvetrano, (all.01) di protocollo di settore n. 210 del 22.01.2019, con il quale si ritiene applicabile alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comunali la proroga di cui all'art. 1, comma 1180, della legge di bilancio 2018 e si rinvia, per le modalità operative, al contenuto della risoluzione n. 87935/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la concessione n. 3 del 18.03.2008 rilasciata dal Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse (all.02) alla sig.ra Barbera Stefania, per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico esteso per una superficie di mq.120,00, sita in Castelvetrano nel Piazzale Falcetta, per esercitare la vendita di prodotti alimentari;

VISTA il provvedimento del Funzionario Responsabile dell'entrata comunale, di protocollo generale n. 2019 del 16.01.2019, con il quale la ditta B&B SERVICE S.r.l. - P. IVA _____ è stata ammessa al beneficio della rateizzazione prevista dal regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n.11 del 19.10.2017;

VISTA la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia di protocollo n° PR_TPUTG_Ingresso_0088592 del _20181127;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/04/1994 come modificato con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 227 del 27/11/1996 e n. 97 del 27/09/2002;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO Il regolamento per concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su "Aree Pubbliche" approvato con la deliberazione del C.C. n. 93 del 18.11.2014;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria di protocollo generale n.36337 del 04.10.2017;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento 2018/2010 - approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale - n. 22 del 16.02.2018;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale n.149 del 07.08.2018;

VISTO il provvedimento della Commissione Straordinaria - con i poteri e le attribuzioni del Sindaco - n. 29 del 29.08.2018;

VISTO il provvedimento della Commissione Straordinaria - con i poteri di attribuzioni del Sindaco - n. 42 del 21.12.2018;

RITENUTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la proroga del concessione di suolo pubblico n. 3 del 18.03.2008 in favore delle ditte **B&B SERVICE S.r.l.** di **Barbera Stefania P. I.** ;

DATO ATTO che l'ordine cronologico è stato rispettato ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;

ATTESTANDO l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, rappresentato nella nota di protocollo generale n. 21388 del 09.05.2018, sia in capo a se stesso che al Geom. Filippo Sciacotta che ha curato l'istruttoria del procedimento;

CONCEDE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente ripetuto e trascritto

Art. 1

Titolo

PROROGARE fino al **31 dicembre 2020**, ai sensi dell'art. 1 - comma 1180 - della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in conformità alla precedente concessione n. 3 del 18.03.2008, la concessione per l'occupazione dell'area pubblica di proprietà comunale, di mq. **120,00**, sita a Castelvetrano in Piazzale Falchetta, alla ditta **B&B SERVICE S.r.l. P. I.** , in persona del legale rappresentante **Barbera Stefania** nata a _____ il _____, e residente a _____ nella via _____, al fine di esercitare l'attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari all'interno di struttura fissa (chiosco).

Art.2

Limiti

La concessione di suolo pubblico non assorbe eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o pareri di competenza di altre Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano, di altre Pubbliche Amministrazioni od Enti pubblici che leggi o regolamenti comunali vigenti prevedono per la realizzazione di opere o manufatti e. non costituisce, altresì, titolo per l'esercizio di attività economiche. La concessione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali ne risponderà unicamente il concessionario.

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario è soggetto alle **prescrizioni e condizioni** di seguito elencate:

- L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, anche parzialmente, di sospendere o di dichiarare la decadenza della concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e da regolamenti comunali, vigenti o sopravvenute, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio;
- il concessionario, nei casi di revoca, sospensione o decadenza della concessione, ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato dei luoghi all'Ente previa semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato, nelle forme di legge, presso il domicilio eletto nella presente concessione;
- il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, entro la data ultima di scadenza della concessione;
- il concessionario, nel caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo pubblico;
- L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca, sospensione o decadenza, provvederà d'ufficio in danno del concessionario;
- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- Il concessionario assume l'onere di escludere l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno dell'area pubblica concessa da parte di terzi.
- Il concessionario non potrà eccedere i limiti di assegnazione dell'area occupata, non potrà realizzare opere non autorizzate, né modificare le opere ammesse; non potrà cedere ad altri, anche parzialmente, né destinare l'area concessa per finalità diverse da quelle autorizzate con la presente concessione, né costituire servitù a favore di terzi, o recare intralci agli usi e alla pubblica

- circolazione cui fossero destinate.
- i) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sull'area pubblica concessa.
 - j) Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnata un cartello indicatore della concessione riasciata realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Comunale con la dicitura in nero XI Direzione Organizzativa Tributi – U.O. Concessione Suolo Pubblico, numero e data dell'atto di concessione.
 - k) Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area pubblica oggetto di concessione nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte della medesima area concessa da ciascun lato.
 - l) Il concessionario, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017.
 - m) Ogni inadempimento totale o parziale anche di una sola delle prescrizioni e condizioni riportate nel presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di decadenza.

Art. 4 Pagamenti

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune, per l'intera durata della presente concessione di area pubblica, la somma complessiva di € 7.200,00 (settemiladuecento/ero) da corrispondere, in conformità all'art.3 del regolamento comunale n. 93/2014, come segue:

- > Anno 2019 € 3.600,00;
- > Anno 2020 € 3.600,00

da versare in rate trimestrali anticipate.

1. Bonifico Bancario eseguito dalla ditta B & B n. CRO A100264810201030488183081830IT in data 28.01.2019 - € 1.205,00;

Art.5 Clause

Il concessionario riconosce di essere stato pienamente edotto sul contenuto delle clausole contenute nella presente concessione ed autorizza il Comune di Castelvetro, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della presente concessione.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia espressamente al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/04/1994, come modificato con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 227 del 27/11/1996 e n. 97 del 27/09/2002, nonché al regolamento per concessione a soggetti privati di spazi per il commercio su "Aree Pubbliche" approvato con la deliberazione del C.C. n. 93 del 18.11.2014 che si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

Articolo 7 Pubblicazione

Il presente atto sarà pubblicato per esteso sul sito internet del Comune di Castelvetro <http://castelvetranoselinunte.gov.it>

Art. 8 Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Dalla sede Municipale il 28.01.2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Filippo Sciacotta

Il Responsabile Direzione Organizzativa
Avv. Simone Marcello Caradonna



**Art.9
Domicilio**


Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune a _____, nella via _____, P.I. _____, dichiara che le comunicazioni da e per il Comune di Castelvetrano vengano trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

**Articolo 11
Registrazione**


La concessione è rilasciata nei limiti dei diritti che competono al Comune di Castelvetrano con decorrenza dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale e con validità fino al 31/12/2020.

**Art.11
Accettazione**

In segno della completa accettazione delle prescrizioni e condizioni speciali sopra indicati, nel presente atto firmato della Sig.ra Barbera Stefania, nata a _____ il _____, e residente a _____ nella via _____, legale rappresentante della ditta **B&B SERVICE S.r.l.**, P. I. _____ ;

IL CONCESSIONARIO


IL RESPONSABILE
Avv. Simone Marcello Caradonna





DATA DEL RILASCIO 28.01.2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetrano
Data Registrazione: 25/03/2019
Al N° 295 Serie 3
Versato Euro (224,00)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale di Trapani
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig. Falco Giuseppe

1 RIBU,



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia Regionale di Trapani
Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse
Servizio Gestione del Patrimonio

Concessione di suolo pubblico n. 03 del 18.03.2008

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione n. 50 del 29 aprile 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di localizzazione degli spazi per il commercio su aree pubbliche;

Che con deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la concessione a soggetti privati degli spazi per il commercio su aree pubbliche;

Che con nota prot. n. 6807/S.E. del 18.2.2004 il Settore Sviluppo Economico ha trasmesso, a questo Servizio, le tabelle e le planimetrie con l'evidenziazione delle aree pubbliche sopradescritte;

Che con proprio provvedimento n. 34 dell'8.3.2004 è stato approvato il bando pubblico per la concessione ai privati delle aree pubbliche in oggetto;

Che con proprio provvedimento n. 52 del 3.5.2004 è stata nominata la Commissione per l'esame delle domande di assegnazione delle aree in oggetto e per la formulazione delle relative graduatorie;

Che l'art. 12 del regolamento comunale per l'assegnazione a soggetti privati di spazi per il commercio su aree pubbliche stabilisce che possono essere presentate domande per l'assegnazione degli spazi anche dopo i termini previsti dal bando e che tali domande saranno valutate

semestralmente attraverso la definizione di graduatorie;

Che con provvedimento n. 15 del 23.01.2008 questo Settore ha approvato le graduatorie semestrali al 31.12.2007;

Che con istanza prot. n. 55454 del 21.12.2007 la ditta Barbera Stefania nata a Guastalla il 17.04.1985 e residente a Castelvetrano in via Piemonte, 5, ha richiesto, al fine di esercitare la vendita di prodotti alimentari all'interno di struttura fissa (chiosco) per il periodo di anni 10, l'area sita a Castelvetrano in Piazzale Falcetta;

Verificato che la ditta Barbera Stefania, al fine di esercitare la vendita di prodotti alimentari all'interno di struttura fissa (chiosco), è risultata assegnataria, in via provvisoria e per il periodo di anni 10, dell'area sita a Castelvetrano in Piazzale Falcetta;

Visto l'art. 5, comma 1°, del regolamento comunale che disciplina l'assegnazione a soggetti privati di spazi per il commercio su aree pubbliche;

Appurato che la ditta sopramenzionata ha rilasciato, nei termini previsti dal regolamento, la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2°, del regolamento comunale vigente in materia;

Vista l'autorizzazione di inizio attività n. 11 del 5.03.2008 rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Castelvetrano;

Visto l'art. 18 della L.R. n. 18 dell'1.03.1995 così come modificata dalla L.R. n. 2 dell'8.1.1996 e dalla L.R. n. 28 del 22.12.1999;

Visto il D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le tariffe per l'applicazione della T.O.S.A.P. approvate con deliberazione della G.M. n. 675/1997 e confermate, per l'anno 2008, con Provvedimento del Sindaco n. 104 del 27.12.2007;

Eseguito apposito sopralluogo nell'area da concedere;

Fatti salvi i diritti dei terzi;

CONCEDE

L'utilizzo, a carattere permanente e per la durata di anni dieci a decorrere dalla data della presente concessione, dell'area di mq 120,00, di proprietà comunale, sita a Castelvetrano in Piazzale Falcetta, alla ditta Barbera Stefania nata a Guastalla il 17.04.1985 e residente a Castelvetrano in



via Piemonte, 5, P.I.

al fine di esercitare attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari all'interno di struttura fissa (chiosco).

La concessione è disciplinata dai seguenti articoli:

Art. 1

La concessione viene rilasciata in conformità alle norme previste dal D. Lgs 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 77 del 22.04.1994 e modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 227 del 27.11.1996 e n. 97 del 27.09.2002 ed è limitata allo spazio assegnato ed evidenziato nella planimetria allegata alla presente concessione.

Il concessionario non può protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita ed è tenuto a custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene concesso usando la dovuta cautela e diligenza seguendo le norme tecniche previste dalla legge o che saranno imposte dal Comune e non può concedere l'immobile a terzi.

Le opere da realizzare sul suolo pubblico concesso devono essere eseguite in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Verranno osservate anche tutte le altre norme di carattere generale e particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di provvedimento dell'Amministrazione concedente.

Art. 2

I lavori oggetto della concessione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale vigente in materia ed approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 21.02.2003, devono avere inizio entro due mesi dalla data della presente concessione, pena la risoluzione automatica della stessa, e ultimati entro tre mesi dall'inizio degli stessi.

Qualora da accertamento risultasse che il concessionario non ha eseguito i lavori sull'area concessa a regola d'arte l'Amministrazione Comunale provvederà ad una diffida ufficiale assegnando il termine di trenta giorni consecutivi dal ricevimento dell'intimazione entro il quale, le opere devono essere correttamente eseguite.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato si provvederà alla revoca della concessione fatte salve le maggiori spese per le quali si procederà al recupero a norma di legge.

Art. 3

Per l'esecuzione dei lavori e durante il periodo della concessione il concessionario, oltre al rispetto delle norme tecniche previste dalle leggi e dagli usi e consuetudini locali deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche vigenti;
- d) evitare spargimenti ed accumuli di materiali nell'area concessa e nelle aree adiacenti provvedendo allo smaltimento dei materiali di risulta.

Nel corso dei lavori e durante il periodo della concessione al fine di evitare che si arrechino danni a terzi e intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni il concessionario dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, segnalatori e quant'altro necessario a garantire l'incolumità pubblica e privata, in caso di danni arrecati a persone o cose egli è tenuto a risarcire l'Amministrazione e i terzi sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 4

Il concessionario è tenuto alla costante manutenzione delle opere eseguite sull'area concessa e dovrà eseguire, a sue spese, le modifiche che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere esistenti nell'area in concessione in occasione di lavori che l'Amministrazione Comunale eseguirà sulla stessa.

011



12/1



Art. 5

In caso di revoca, scadenza, decadenza o rinuncia della concessione il concessionario è obbligato a liberare lo spazio pubblico concesso nel termine che gli verrà assegnato, nel caso in cui si rilevassero danni il ripristino avverrà a spese del concessionario senza che possa pretendere indennizzi di qualsiasi tipo. Se la revoca avviene per ragioni di opportunità dell'Amministrazione Comunale, con esclusione dei motivi di pubblico interesse, al concessionario spetta una indennità che verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Se la revoca avverrà per inadempienze agli obblighi assunti dal concessionario potrà essere applicata una penalità nella misura da due a quattro volte l'annualità della tassa secondo le tariffe vigenti al momento dell'inadempimento. Qualora il concessionario non ripristini i danni rilevati entro il termine assegnato l'Amministrazione Comunale procederà al recupero di ogni eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'area.

Art. 6

Quale corrispettivo per il rilascio della presente concessione il concessionario corrisponderà al Comune la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche secondo le tariffe vigenti. La riscossione della tassa avverrà secondo le modalità previste dalle norme e regolamenti vigenti, ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa le modalità di riscossione e l'ammontare della tassa sarà automaticamente estesa alla presente concessione.

Art. 7

Per tutte le fattispecie non contemplate nel presente atto di concessione si farà riferimento alle norme ed al regolamento comunale vigenti in materia.

Art. 8

L'infrazione di una qualsiasi delle condizioni sopraesposte comporterà la decadenza "ipso jure" della concessione.

Art. 9

Tutte le spese e le tasse relative al presente atto presenti e future sono a carico del concessionario.

Art. 10

La presente concessione inizia il 18.03.2008 e cesserà il 18.03.2018.

Art. 11

Copia della presente concessione viene notificata: alla Ditta richiedente, All'Ufficio Tributi, alla Ditta San Giorgio S.p.A. concessionaria del servizio di riscossione della T.O.S.A.P. , all'Albo Pretorio per la pubblicazione per giorni quindici, al Settore Polizia Municipale, al Settore Sviluppo Economico-Sportello Unico, al Settore Opere Pubbliche e Servizi Tecnici.

Castelvetro, 18.03.2008



IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Natale)





AM

VIA MAFFEI
30,00

30,00

ALIMENTARI

TIPOLOGIA 3
PRODOTTI VARI

TIPOLOGIA 2
ABBIGLIAMENTO
CALZATURE

SCOSTA
CON VELOCITÀ
E PRESSIONI

28,00

VIA TERZIOLI

CM

